

ISTITUTO "COSTANTE GRIS"  
31021 MOGLIANO VENETO (TV)

DECRETO N. 01

del 18/01/2024

**D E C R E T O**

**DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**REGIONALE**

Il Commissario Straordinario Regionale, **Avv. Enrico Specchio**, nominato con D.G.R. n. 423 del 07/04/2023, ha adottato in data odierna il presente provvedimento avente ad

**OGGETTO**

**INCARICO AD AVV. CHIARA CACCIAVILLANI PER PREDISPOSIZIONE IPOTESI DI ACCORDO DI PROGRAMMA TRA ISTITUTO GRIS E IPAB ISRAA.**

**Visto**  
Per l'impegno di spesa

IL CAPO UFFICIO  
RAGIONERIA E  
AMMINISTRAZIONE

IL SEGRETARIO DIRETTORE

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO REGIONALE

### PREMESSO CHE:

- In data 19 marzo 2015 l'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Istituto Costante Gris", C.F. 80000510265 e p. IVA 01243980263, con sede legale in Mogliano Veneto (TV) via Torni n. 51, ha depositato una proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 27 gennaio 2012 n. 3;
- Con decreto del 19 maggio 2015 il Tribunale di Treviso ha dichiarato aperta la procedura di composizione della crisi e ha disposto, ai sensi dell'art. 10, comma 2 lett. c) L. n. 3/12, il divieto di avviare e/o proseguire azioni esecutive nei confronti del Gris;
- In data 4 luglio 2015 l'Istituto Costante Gris ha integrato/modificato la Proposta, sulla base della transazione nel frattempo raggiunta con la creditrice Siram S.p.A. che, in data 13 maggio 2015, aveva iscritto ipoteca giudiziale sugli immobili dell'Ente;
- Con decreto del 9 dicembre 2015 il Tribunale di Treviso ha omologato l'accordo di composizione della crisi;
- Avverso tale decreto è stato proposto reclamo ed il Tribunale di Treviso, con il decreto n. 2511 del 12 maggio 2016, ha dichiarato la Proposta inammissibile per l'assenza, in capo all'Istituto Costante Gris, del presupposto soggettivo di ammissibilità alla procedura di cui alla L. n. 3/12;
- Avverso il Decreto emesso in sede di reclamo, l'Istituto Costante Gris ha proposto ricorso in Cassazione ex art. 111 Cost.
- Con sentenza del 06/11/2023, la Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dall'Istituto, rinviando al Tribunale di Treviso in diversa composizione affinché lo stesso, definitivamente preclusa in quella sede ogni contestazione sulla legittimazione dell'Istituto predetto ad avvalersi della procedura di accordo di composizione della crisi ex art. 7 della legge n. 3 del 2012, proceda all'esame degli altri motivi di reclamo/opposizione ivi non esaminati ed alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

**DATO ATTO** che l'Istituto C. Gris versa in stato di crisi da sovraindebitamento, in ragione della quale è commissariato dal 01.01.2008;

**DATO ATTO** che il Centro di Servizi dell'Istituto, che ospita 135 anziani non autosufficienti in gestione diretta e altri 35 in accordo di convenzione con un soggetto terzo, oltre ad un Centro Diurno da n. 24 posti giornalieri, necessita di importanti lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo funzionali anche all'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento;

**RILEVATO** che l'Istituto attualmente, per le condizioni su esposte, non dispone delle risorse economiche e tecniche per far fronte a tali investimenti;

**TENUTO CONTO** che l'Istituto dal 2020 ha stretto un importante legame collaborativo con l'IPAB ISRAA di Treviso, che prevede, tra l'altro, l'incarico a scavalco per la direzione dell'Ente al Direttore ISRAA, l'affidamento dei servizi di ristorazione ed elaborazione paghe, l'incarico di DPO;

**CONSIDERATE** altresì le necessità di adeguamento normativo dei processi amministrativi dell'Ente;

**DATO ATTO** dell'evidente vantaggio di procedere alla definizione di un accordo di programma tra Enti pubblici che veda l'IPAB ISRAA assumere in gestione diretta il compendio di Via Tommasini 10-12 su cui insistono il Centro di Servizi e Centro Diurno dell'Istituto Gris, a fronte di una serie di investimenti finalizzati alla realizzazione delle opere e degli adeguamenti succitati;

**TENUTO CONTO** dell'importante interesse pubblico sotteso all'operazione;

**CONSIDERATA** la necessità di affidare ad un professionista, dotato dell'idonea esperienza e capacità, la redazione di una ipotesi di accordo come sopra enucleata, che tenga conto dei molteplici aspetti e complessità della situazione;

**INDIVIDUATO** nella persona dell'Avv. Chiara Cacciavillani dell'omonimo studio legale di Stra (VE) il soggetto più idoneo per l'affidamento dell'incarico in questione;

**PRESO ATTO** della regolarità dell'istruttoria e della legittimità degli atti;

### **DECRETA**

1. Di richiamare quanto in premessa quale parte integrante del presente atto;
2. Di incaricare l'Avv. Chiara Cacciavillani, dello Studio Legale omonimo di Stra (VE), Piazza G. Marconi n. 51, della consulenza finalizzata alla redazione di una ipotesi di accordo come enucleato in premessa;
3. Di incaricare gli Uffici competenti di ogni conseguente adempimento.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
REGIONALE**

Avv. Enrico Specchio



www.alboprofessionisti.it

Il presente decreto è stato pubblicato per estratto all'Albo dell'Istituto

18 GEN. 2024

il \_\_\_\_\_



IL FUNZIONARIO INCARICATO

\_\_\_\_\_

[www.AlboPretorionline.it](http://www.AlboPretorionline.it)